

Allegato A)

Verbale di Assemblea del 9/11/2010

STATUTO

"AMICI dell'OPIFICIO".

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Ai sensi degli artt. 36 e seguenti C.C., l'associazione culturale senza fini di lucro è denominata "AMICI dell'OPIFICIO", con sede in Firenze, Viale Alessandro Volta, n. 101.

SCOPO SOCIALE

Art. 2 - L'Associazione "AMICI dell'OPIFICIO" ha lo scopo di promuovere, tutelare e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR n. 30.9.1963, n. 1409. L'Associazione si propone di implementare la visibilità delle strutture afferenti l'Opificio delle Pietre Dure attraverso la realizzazione di iniziative culturali con il coinvolgimento di soggetti sostenitori esterni. Più in particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di affermare la singolarità e l'eccellenza dell'Opificio delle Pietre Dure come patrimonio italiano nel mondo; accentuare e caratterizzare l'immagine dell'Opificio come sintesi tra modernità e tradizione; candidare Firenze come luogo deputato per dibattere di restauro; realizzare iniziative che allarghino il campo delle attività dell'Opificio per aumentare il potenziale bacino di interesse.

OGGETTO SOCIALE

Art. 3 - Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà pertanto promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale, di servizio o di altro genere che possano contribuire a far conoscere, apprezzare e valorizzare l'Opificio delle Pietre Dure, nonché svolgere e promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico. A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro svolgere attività divulgativa, didattica e promozionale a favore dell'Opificio; promuovere ed agevolare la pubblicazione di cataloghi, di riproduzioni, materiali illustrativi e di libri, incrementare la

biblioteca e lo schedario fotografico dell'Opificio stesso, promuovere la sottoscrizione di somme di denaro e curarne la gestione per attuare determinate iniziative a favore dell'Opificio; procedere alla manutenzione, protezione, conservazione e restauro di cose di interesse storico e artistico; patrocinare e organizzare manifestazioni e incontri all'interno e all'esterno dell'Opificio, nonché mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale; contribuire a migliorare le attrezzature e i servizi dell'Opificio stesso, favorire le donazioni ed i lasciti a favore dell'Opificio, sia con la promozione che con l'assistenza ai donatori nelle varie pratiche burocratiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e patrimoniale che gli organi deliberanti riterranno opportuna e conforme ai fini sociali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere oltre alle suddette attività ogni altra attività connessa allo scopo sociale e conforme alle finalità istituzionali, purché nel rispetto di cui al precedente articolo 2. Nessuna altra attività diversa da quella di cui al presente articolo potrà essere svolta ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.

SOCI

Art. 4 - I soci si distinguono in soci Fondatori, soci Onorari, soci Sostenitori, soci Benemeriti e soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori le persone intervenute nell'atto costitutivo nonché coloro che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo con tale qualifica fino al 31 dicembre 2006.

Sono Soci Onorari coloro che dimostrano particolari benemeritenze. Sono nominati "a vita" dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono Soci Sostenitori e Benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a voto purché non minorenni ed in regola con ogni pagamento da essi dovuto all'Associazione.

Ricevono la qualifica di "Amici dell'Associazione" le persone e gli Enti che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione attraverso il versamento di un' elargizione.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a suo esclusivo ed insindacabile giudizio circa l'ammissione o meno dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo comunica a mezzo di lettera l'ammissione alle persone interessate. Possono partecipare all'Associazione anche Enti pubblici e privati, persone giuridiche e istituti italiani o stranieri.

Art. 6 - Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Allo stesso modo la qualifica di socio e la relativa quota sociale è intrasmissibile.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde, per dimissioni, per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento, per radiazione, deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione è

pronunciata quando il comportamento è tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Ogni Associato (oppure ogni Socio Ordinario) è obbligato a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno.

ORGANI SOCIALI

Art. 7 - Gli Organi Sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) - l'Assemblea dei Soci
- b) - il Consiglio Direttivo
- c) - il Presidente
- d) - il Vice Presidente
- e) - il Tesoriere
- f) - il Segretario
- g) - il Comitato Scientifico

L'ASSEMBLEA

Art. 8 - L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in casi di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il primo trimestre di ciascun anno sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente e ogni qualvolta esso lo ritenga necessario.

Essa inoltre deve essere convocata su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio o di 1/3 dei soci.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avverrà mediante lettera, telefax, o e-mail da indirizzare a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data scelta per la riunione.

E' competenza dell'Assemblea Ordinaria:

-discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

- eleggere gli organi dell'associazione;

- deliberare in merito ad ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi dell'Associazione e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

E' competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci della redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del totale dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, essa può validamente deliberare qualunque sia il numero degli associati regolarmente intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Ogni socio può rappresentare al massimo cinque soci.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il Verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9- Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea con il principio del voto singolo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) eleggere nel suo seno Presidente, Vice Presidente Tesoriere e Segretario;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e per la conduzione dell'Associazione, inclusi la stipula di atti e contratti di qualsiasi genere, l'esecuzione di investimenti e dismissioni;

c) redigere il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;

d) stabilire l'importo delle quote associative;

Il Consiglio Direttivo è eletto nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, fissato all'atto della sua nomina.

E' composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dei suoi membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le accettazioni di nuovi Soci devono essere prese con non più di 2 voti contrari.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale e a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 10 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Il legale rappresentante dell'Associazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 11 - Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri non superiore a venti e non inferiore a cinque. I membri del Comitato Scientifico sono scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate nel campo della cultura, dell'arte e del restauro. Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il restante periodo. Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Segretario. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Comitato Scientifico su richiesta del Consiglio Direttivo svolge attività di consulenza e ricerca. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato Scientifico per la loro opera.

IL PRESIDENTE

Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le

deliberazioni, firma il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 14 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza.

IL TESORIERE

Art. 15 - Il Tesoriere tiene l'inventario delle attività e passività patrimoniali, tiene la contabilità e compila i progetti dei rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, ha in custodia i fondi sociali dei quali è responsabile, effettua i pagamenti, esige ed incassa le quote sociali rilasciando quietanza dei versamenti dei soci e dei terzi, cura altresì che le entrate e le uscite transitino attraverso un conto corrente bancario e\o postale intestato alla Associazione, che con firma congiunta a quella del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, è autorizzato ad aprire ed esercitare con emissione di assegni ed ordini di bonifico. Qualsiasi attività demandata al Tesoriere, in caso di impedimento temporaneo dello stesso, resta automaticamente devoluta al Presidente che potrà delegarla ad un Consigliere.

IL SEGRETARIO

Art. 16 - Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva i libri sociali, svolge gli eventuali incarichi che il Consiglio possa delegargli ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione.

Qualsiasi attività demandata al Segretario, in caso di impedimento temporaneo dello stesso, resta automaticamente devoluta al Presidente che potrà delegarla ad un Consigliere.

CARICHE SOCIALI

Art. 17 - Le prestazioni di tutti i Consiglieri eletti si presumono fornite a titolo gratuito ed onorifico, salvo diversa disposizione prevista e quantificata al momento della nomina. Potranno, inoltre, essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

DURATA

Art. 18 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 19 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi versati dai soci fondatori;
- b) dalle quote sociali;
- c) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto espresso all'Associazione di distribuire durante la sua vita, direttamente o indirettamente, l'eventuale utile o avanzo di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

SCIoglimento

Art. 21 - L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto all'Opificio delle Pietre Dure o ad associazioni od altri enti culturali con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME DI RINVIO

Art. 22 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge.